

**ALLEGATO "F"**

Delibera di CC n. 80

**EMENDAMENTI SINDACO**





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674  
www.comune.rimini.it  
e-mail: consiglio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 5**

Presentata dal Sindaco

proposta deliberativa n. 114 del 07/12/2021

iscritta all'O.d.G. della seduta del 23/12/2021, avente ad oggetto:

Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E., ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R.24/2017

Emendamento **SOPPRESSIVO** al testo della delibera, allegato n. C

Testo emendamento:

**Art. 17bis , comma 8 testo da sopprimere:****8. Altezza massima degli edifici**

L'altezza massima degli edifici dovrà essere determinata in ragione di quanto disposto dall'art 8 DM 1444/68 verificando l'altezza degli edifici presenti nell'isolato in cui viene realizzato l'intervento. Rimangono ferme le deroghe eventualmente previste dalla normativa vigente. In particolare, per gli interventi premiali di cui all'art 7 ter comma 3 bis LR 20/2000, è consentito derogare ai limiti di altezza previsti ex art 8 DM 1444/68 limitatamente agli eventuali incentivi volumetrici realizzati in sopraelevazione per l'incremento di altezza pari a 3,50 ml.

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

**Art. 20 comma 3** "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."**Art. 21 comma 6** "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674  
www.comune.rimini.it  
e-mail: consiglio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409**PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1**

Presentata dal Sindaco

proposta deliberativa n. 114 del 07/12/2021

iscritta all' O.d.G. della seduta del 23/12/2021, avente ad oggetto:

Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E., ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R.24/2017

Emendamento **SOSTITUTIVO** al testo della delibera, allegato n. C**Testo emendamento:****Art. 30, comma 2, 3 e 4**

2. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23 bis, comma 2, lett. b) e negli interventi che non prevedono la demolizione di pareti esistenti:  
D2 come preesistente.
3. Negli interventi NC, DR, AM, RE (nella parte di incremento della sagoma planivolumetrica):  
D2 almeno ml. 5,00.
4. Negli interventi AM e RE, qualora l'intervento configuri una sopraelevazione, o in ampliamento sotto la sagoma in aggetto dell'edificio esistente:  
D2 come preesistente col minimo di ml. 3,00.

**Sostituzione comma 2, 3 e 4**

2. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23 bis, comma 2, lett. b), negli interventi di RE conservativa, nella parte che non modifica la sagoma:  
D2 come preesistente.

3. Negli interventi NC, DR, AM, RE (nella parte di modifica della sagoma planivolumetrica, non ricompresa nella casistica di cui al precedente comma 2 e al successivo comma 4):  
D2 almeno ml. 5,00.

In presenza di allineamenti sul fronte stradale di fabbricati preesistenti e precostituiti prima della data di adozione del vigente RUE (29/03/2011) con distanze prevalenti minori di 5,00 ml., è ammessa l'edificazione nel rispetto delle suddette distanze, previa valutazione della CQAP ai sensi dell'art. 109, comma 3, lett. l).

In presenza di edifici a schiera o aggregati edilizi sono ammessi gli interventi di NC, DR, AM, RE nel rispetto delle distanze preesistenti, previa valutazione della CQAP ai sensi dell'art. 109, comma 3, lett. l).

Sono ammessi aggetti, quali balconi, pensiline e cornicioni, con distanza D2 minima di 3,00 ml.; ai fini delle distanze D2 non saranno comunque valutati gli aggetti non praticabili con sporgenza massima pari a 0,50 ml.

4. Negli interventi AM e RE conservativa, qualora la nuova sagoma si configura di sopraelevazione, o in ampliamento sotto la sagoma in aggetto dell'edificio esistente:  
D2 come preesistente col minimo di ml. 3,00.

In presenza di allineamenti sul fronte stradale di fabbricati preesistenti e precostituiti prima della data di adozione del vigente RUE (29/03/2011) con distanze prevalenti minori di 3,00 ml., è ammessa l'edificazione nel rispetto delle suddette distanze, previa valutazione della CQAP ai sensi dell'art. 109, comma 3, lett. l).

In presenza di edifici a schiera o aggregati edilizi sono ammessi gli interventi di AM e RE conservativa nel rispetto delle distanze preesistenti, previa valutazione della CQAP ai sensi dell'art. 109, comma 3, lett. l).

Sono ammessi aggetti, quali balconi, pensiline e cornicioni, con distanza D2 minima di 3,00 ml.; ai fini delle distanze D2 non saranno comunque valutati gli aggetti non praticabili con sporgenza massima pari a 0,50 ml.

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

**Art. 20 comma 3** "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

**Art. 21 comma 6** "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."



Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674  
www.comune.rimini.it  
e-mail: consiglio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2

Presentata dal Sindaco

proposta deliberativa n. 114 del 07/12/2021

iscritta all' O.d.G. della seduta del 23/12/2021, avente ad oggetto:

Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E., ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R.24/2017

Emendamento **SOSTITUTIVO** al testo della delibera, allegato n. C

Testo emendamento:

### Art. 35, comma 3 e 7

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti individuate graficamente nella tavola del RUE, nonché quelle che verranno cedute al Comune in applicazione del successivo art. 37 e seguenti, e quelle generate dall'attuazione del POC, costituiscono la dotazione di spazi pubblici di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Tali aree sono esclusivamente di proprietà pubblica ed eventualmente concesse in gestione privata mediante convenzione.

.....

7. Fuori dai casi disciplinati dall'art. 53 della L.R. 24/2017, ovvero POC stralcio, nelle aree individuate dal RUE si prevedono inoltre gli interventi NC, DR e AM, disciplinati come segue:

a) aree per attrezzature collettive civili (C) e per servizi scolastici (I):

- UF max: 0,8 mq./mq.;
- H max: ml.16,00;
- IC max: 40%;

nel solo caso delle aree scolastiche: SP min<sup>(6)</sup> = 50%;

- tipi d'uso ammessi: c2, c3, c7 (per C); c5, c6 (per I);

b) aree per attrezzature religiose (R):

- UF max: 0,8 mq./mq.;
- H max: ml. 16,00;
- IC max: 40%;
- tipi d'uso ammessi: a2 (limitatamente a collegi, convitti, conventi, seminari e

studentati), b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande, c2, c4, c5.

In particolare, per le attrezzature religiose ubicate in località S.Salvatore e S.Lorenzo in Correggiano ricadenti rispettivamente nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua" e nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale", non sono consentiti interventi NC; nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua" è inoltre esclusa ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

c) aree per verde pubblico (V):

- UF max: 0,05 mq./mq.;
- H max: ml. 4,00;
- SP min<sup>(6)</sup>: 80%;
- tipi d'uso ammessi: b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande, b3.1, b3.2, c2; per i tipi d'uso b3.1 e b3.2 sono esclusi i locali da ballo ed è prescritto il divieto di realizzare nuovi fabbricati.

d) aree per verde pubblico attrezzato per lo sport (VS):

- UF max: 0,25 mq./mq.;
- H max: ml. 4,00; H max ml. 12,00 per le sole funzioni b3.1 e b3.2;
- SP min.<sup>(6)</sup>: 60%;
- possono essere inoltre realizzati parcheggi interrati;
- tipi d'uso ammessi: b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande, b3.1, b3.2, c2; per i tipi d'uso b3.1 e b3.2 sono esclusi i locali da ballo.

Sulle attrezzature sportive esistenti su aree di proprietà privata e gestite da società sportive convenzionate, poste in ambiti del territorio comunale non classificati come VS, possono essere effettuati interventi di adeguamento alle norme CONI o di ampliamento secondo i parametri della presente lettera.

Per tali interventi il titolo abilitativo dovrà essere accompagnato da una convenzione che stabilisca i termini di ripristino dell'area alla cessazione dell'attività e comunque al termine del contratto di locazione.

Nelle aree classificate come V e VS le attrezzature sportive all'aperto (b3.1) con superfici permeabili potranno essere realizzate anche in aree soggette a tutela <sup>(7)</sup> e dovranno essere progettate sulla base delle disposizioni federali in materia; sono parte integrante di tali strutture anche le zone esterne all'area di gioco come ad esempio: panchine per atleti e arbitri, gradinate scoperte facilmente amovibili, recinzioni e impianti di illuminazione. Sono subordinate alla disciplina derivante dalle rispettive tutele le restanti porzioni coperte che hanno incidenza sui parametri edilizi come ad esempio: spogliatoi, depositi ecc.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6.13 di PSC, le aree classificate VS soggette alle presenti prescrizioni:

- nelle zone A del "Piano di rischio aeroportuale", rappresentate nelle Tavole dei Vincoli e Schede allegate, sono ammessi solo interventi fino alla RE ricostruttiva; inoltre dovranno essere rispettati i vincoli di compatibilità degli usi in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6.13 del PSC e non sono comunque ammessi interventi che determinino incremento delle unità immobiliari esistenti;
  - nelle zone B del "Piano di rischio aeroportuale", dovranno essere rispettati i divieti e i vincoli di compatibilità degli usi dei diversi sub-ambiti in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6.13 del PSC. Nelle aree VS dovrà essere attestato da parte della proprietà che non venga superato l'indice di affollamento pari a 0,02 persone/mq di SC.
- e) aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria P2 (P):
- H max: ml. 20,50 per parcheggi in soluzione pluripiano; per i parcheggi ricadenti in territorio rurale non sono ammesse soluzioni pluripiano;
- tipi d'uso ammessi: b6.

**Sostituzione comma 3 e 7:**

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti individuate graficamente nella tavola del RUE, nonché quelle che verranno cedute al Comune in applicazione del successivo art. 37 e seguenti, costituiscono la dotazione di spazi pubblici di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Tali aree sono esclusivamente di proprietà pubblica ed eventualmente concesse in gestione privata mediante convenzione.

.....

7. Nelle aree individuate dal RUE si prevedono inoltre gli interventi di riqualificazione delle aree e strutture anche con interventi di NC, DR e AM, disciplinati come segue:

b) aree per attrezzature collettive civili (C) e per servizi scolastici (I):

- UF max: 0,8 mq./mq.;
- H max: ml.16,00;
- IC max: 40%;

nel solo caso delle aree scolastiche: SP min<sup>(6)</sup> = 50%;

- tipi d'uso ammessi: c2, c3, c7 (per C); c5, c6 (per I);

b) aree per attrezzature religiose (R):

- UF max: 0,8 mq./mq.;
- H max: ml. 16,00;
- IC max: 40%;
- tipi d'uso ammessi: a2 (limitatamente a collegi, convitti, conventi, seminari e studentati), b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande,

c2, c4, c5.

In particolare, per le attrezzature religiose ubicate in località S.Salvatore e S.Lorenzo in Correggiano ricadenti rispettivamente nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua" e nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale", non sono consentiti interventi NC; nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua" è inoltre esclusa ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

c) aree per verde pubblico (**V**):

- UF max: 0,05 mq./mq.;
- H max: ml. 4,00;
- SP min<sup>(6)</sup>: 80%;
- tipi d'uso ammessi: b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande, b3.1, b3.2, ad esclusione dei locali da ballo, c2; per i tipi d'uso b3.1 e b3.2 non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati.

d) aree per verde pubblico attrezzato per lo sport (**VS**):

- UF max: 0,25 mq./mq.;
- H max: ml. 4,00; H max ml. 12,00 per le sole funzioni b3.1 e b3.2;
- SP min<sup>(6)</sup>: 60%;
- possono essere inoltre realizzati parcheggi interrati;
- tipi d'uso ammessi: b1.1 per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande, b3.1, b3.2, ad esclusione dei locali da ballo, c2.
- sulle attrezzature sportive esistenti è ammesso un ulteriore ampliamento del 20%.

Sulle attrezzature sportive esistenti su aree di proprietà privata e gestite da società sportive convenzionate, poste in ambiti del territorio comunale non classificati come VS, possono essere effettuati interventi di adeguamento alle norme CONI o di ampliamento secondo i parametri della presente lettera.

Per tali interventi il titolo abilitativo dovrà essere accompagnato da una convenzione che stabilisca i termini di ripristino dell'area alla cessazione dell'attività e comunque al termine del contratto di locazione.

Nelle aree classificate come V e VS le attrezzature sportive all'aperto (b3.1) con superfici permeabili potranno essere realizzate anche in aree soggette a tutela <sup>(7)</sup> e dovranno essere progettate sulla base delle disposizioni federali in materia; sono parte integrante di tali strutture anche le zone esterne all'area di gioco come ad esempio: panchine per atleti e arbitri, gradinate scoperte facilmente amovibili, recinzioni e impianti di illuminazione. Sono subordinate alla disciplina derivante dalle rispettive tutele le restanti porzioni coperte che hanno incidenza sui parametri edilizi come ad esempio: spogliatoi, depositi ecc.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6.13 di PSC, le aree classificate VS soggette alle presenti prescrizioni:

- nelle zone A del "Piano di rischio aeroportuale", rappresentate nelle Tavole dei Vincoli e Schede allegate, sono ammessi solo interventi fino alla RE ricostruttiva; inoltre dovranno essere rispettati i vincoli di compatibilità degli usi in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6.13 del PSC e non sono comunque ammessi interventi che determinino incremento delle unità immobiliari esistenti;
  - nelle zone B del "Piano di rischio aeroportuale", dovranno essere rispettati i divieti e i vincoli di compatibilità degli usi dei diversi sub-ambiti in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6.13 del PSC. Nelle aree VS dovrà essere attestato da parte della proprietà che non venga superato l'indice di affollamento pari a 0,02 persone/mq di SC.
- e) aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria P2 (P):
- H max: ml. 20,50 per parcheggi in soluzione pluripiano; per i parcheggi ricadenti in territorio rurale non sono ammesse soluzioni pluripiano;  
tipi d'uso ammessi: b6.

Il Sindaco

---

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

**Art. 20 comma 3** "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

**Art. 21 comma 6** "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674  
www.comune.rimini.it  
e-mail: consiglio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3**

Presentata dal Sindaco

proposta deliberativa n. 114 del 07/12/2021

iscritta all' O.d.G. della seduta del 23/12/2021, avente ad oggetto:

Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E., ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R.24/2017

Emendamento **SOSTITUTIVO** al testo della delibera, allegato n. C**Testo emendamento:****Art. 66, comma 4**

4. In attesa del POC, e comunque prima dell'approvazione del PUA, fermo restando il rispetto delle norme di tutela del PSC e quelle di cui al precedente Capo 9 riguardanti gli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sugli edifici esistenti sono ammessi:

- interventi MO, MS, RRC, RE;

in AR\_4 è inoltre consentito l'intervento DR senza incremento della SC esistente alla data del 29/03/2011;

H max (in caso RE e DR): ml. 8,50 (o preesistente se superiore).

**Sostituzione comma 4:**

4. In attesa del POC, e comunque prima dell'approvazione del PUA, fermo restando il rispetto delle norme di tutela del PSC e quelle di cui al precedente Capo 9 riguardanti gli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sugli edifici esistenti sono ammessi:

- interventi MO, MS, RRC, RE;

in AR\_4 è inoltre consentito l'intervento DR senza incremento della SC esistente alla data del 29/03/2011;

in AR\_2, nelle sole strutture sportive pubbliche esistenti, sono ammessi ampliamenti del 20% della Sc esistente per migliorare la qualità dei servizi offerti.

Per l'intervento di riqualificazione dello Stadio Romeo Neri, la copertura degli spalti non sarà computata ai fini della valutazione dell'altezza e della Sc massima consentita;

H max (in caso RE, AM e DR): ml. 8,50 (o preesistente se superiore).

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

**Art. 20 comma 3** "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

**Art. 21 comma 6** "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."



Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674  
www.comune.rimini.it  
e-mail: consiglio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 4

Presentata dal Sindaco

proposta deliberativa n. 114 del 07/12/2021

iscritta all'O.d.G. della seduta del 23/12/2021, avente ad oggetto:

Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E., ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R.24/2017

Emendamento **SOSTITUTIVO** al testo della delibera, allegato n. C

**Testo emendamento:**

#### Art. 107, comma 3

3. Nella città storica e negli edifici tutelati esterni, l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici è vietata negli edifici con categoria di tutela A e B, nonché nelle falde di quelli prospicienti qualunque spazio pubblico.

Fermo restando tutte le ulteriori normative incidenti sugli aspetti urbanistici-edilizi, negli altri casi è ammissibile, previo parere favorevole della CQAP, l'installazione su coperture a falda, a condizione che sia verificata l'installazione con soluzioni compatte, integrate alla falda con la medesima inclinazione, orientamento e con moduli di colore rosso.

Se applicati in copertura piana l'installazione potrà avvenire anche in modalità semi integrata solo se debitamente schermati da parapetto pieno.

#### Sostituzione comma 3:

3. Nella città storica e negli edifici tutelati esterni, l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici è vietata negli edifici con categoria di tutela A e B, nonché nelle falde di quelli prospicienti qualunque spazio pubblico.

Fermo restando tutte le ulteriori normative incidenti sugli aspetti urbanistici-edilizi, negli altri casi è ammissibile, previo parere favorevole della CQAP, l'installazione su coperture a falda, a condizione che sia verificata l'installazione con soluzioni compatte, integrate alla falda con la medesima inclinazione e orientamento.

Se applicati in copertura piana l'installazione potrà avvenire anche in modalità semi integrata solo se debitamente schermati da parapetto pieno.

Il Sindaco

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

**Art. 20 comma 3** "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

**Art. 21 comma 6** "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."